

COMMERCIO ELETTRONICO

Novità 2021

Materiale a cura di

Roberto Curcu

Giugno 2021

Concetti preliminari

Definizione di e-commerce

Il commercio elettronico o e-commerce consiste nella vendita di prodotti e servizi utilizzando la rete internet.

Distinzione fiscale

In funzione di ciò che viene venduto, l'e-commerce può distinguersi in queste categorie:

- **Commercio elettronico diretto:** ha ad oggetto prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e prestati con mezzi elettronici;
- **Commercio elettronico indiretto:** ha ad oggetto la cessione di beni.

Distinzione commerciale

La vendita di beni su internet può avvenire:

- Utilizzando un negozio virtuale messo a disposizione da impresa specializzata
- Attribuendo in outsourcing la gestione di un proprio sito internet
- Utilizzando un proprio sito internet

Distinzione fiscale 1

La vendita di beni su internet può avvenire:

- Con vendita diretta al cliente;
- Con vendita ad intermediario e spedizione al cliente (dropshipping);
- Con acquisto di merce dal produttore e vendita al cliente finale.

Distinzione fiscale 2

La vendita di beni su internet può distinguersi a seconda:

- Del luogo di partenza della merce (Italia, oppure UE o ExtraUE dove si hanno depositi);
- Del luogo di arrivo della merce (Italia, UE o ExtraUE);
- Della natura del cliente (Soggetto passivo IVA o privato).

Adempimenti preliminari

Adempimenti preliminari

Il soggetto professionale che intende avviare una attività di commercio elettronico, deve:

- Essere in possesso del numero di partita IVA o richiederla;
- Essere iscritto alla Camera di Commercio o richiedere l'iscrizione;
- Presentare segnalazione certificata di inizio attività al comune di competenza ove si trova la sede dell'attività.

Sito internet

L'impresa che intende svolgere attività di commercio elettronico deve indicare il proprio numero di partita Iva nella home page del sito web (art. 35, c.1 del Dpr 633/1972).

Tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell'attività economica esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico (RM 60/2006)

Sito internet

L'articolo 2250 del codice civile prevede che le società commerciali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico, forniscono attraverso tale mezzo le seguenti informazioni:

- Sede
- Ufficio del registro imprese di iscrizione
- Numero di iscrizione
- Capitale sociale delle spa, srl e sapa
- L'eventuale stato di liquidazione
- L'eventuale socio unico delle srl

Internet service provider

Ulteriore obbligo è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di inizio attività o in sede di variazione dati (modello AA7/10 o modello AA9/11), l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'Internet service provider (art. 35, c. 2, lett. e, Dpr 633/1972), indicando altresì (Quadro I) l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico (già indicato nel Quadro B).

Commercio elettronico diretto - cenni

Commercio elettronico diretto

Viene definito commercio elettronico diretto la transazione che avviene completamente in modo digitale, senza alcuna materializzazione e spedizione di beni.

I «beni» devono essere digitali, e quindi scaricabili da Internet.

Dal punto di vista fiscale non esiste il concetto di «commercio elettronico diretto», ma regole particolari sono dettate per i servizi di **Telecomunicazione**, **Teleradiodiffusione** e resi con mezzi **Elettronici (TTE)** o **TBE** in inglese.

Servizi resi tramite mezzi elettronici

Dal punto di vista IVA, particolare attenzione viene prestata alle «prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici», di cui all'articolo 7-septies del Decreto IVA.

La normativa comunitaria è l'articolo 58 della Direttiva 112/06 relativa ai «servizi forniti per via elettronica», la quale rimanda all'allegato II della stessa Direttiva e l'allegato I del Regolamento 282/2011.

Servizi resi tramite mezzi elettronici

- 1. fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;**
- 2. fornitura di software e relativo aggiornamento;**
- 3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;**
- 4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;**
- 5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.**

Servizi resi tramite mezzi elettronici

L'articolo 58 della Direttiva 112/06 dispone che **il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.**

L'articolo 7 del Regolamento 282/2012 dispone in particolare che:

I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la **prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.**

Ad esempio, non sono servizi elettronici, i servizi di helpdesk telefonico, di conservazione di dati offline, i servizi di consulenza forniti tramite posta elettronica, i servizi di insegnamento forniti da un insegnante, attraverso la rete internet, ec...

Telecomunicazione e teleradiodiffusione

La normativa comunitaria è l'articolo 58 della Direttiva 112/06. Esempi:

- i servizi di telefonia fissa e mobile e di videofonia;
- i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi VoIP;
- i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
- i servizi di radioavviso, audiotext, fax, telegrafo e telex;
- le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.
- i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
- i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analogia rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Territorialità dei servizi TTE prestati da italiani

Committente	IVA	Adempimenti
IT soggetto passivo	SÌ	Liquidazione IVA italiana
IT privato	SI	Salvo che per i servizi T&T utilizzati fuori dalla UE, per i quali trova applicazione l'esclusione da IVA art. 7-sexies
UE soggetto passivo	NO	Il prestatore italiano emette fattura non soggetta 7-ter
UE privato	SI	<p>Si applica IVA italiana quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Prestatore non è stabilito anche in altro Stato UE • l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato • il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro
	NO	in caso contrario il prestatore italiano dovrebbe identificarsi nello Stato del cliente salvo applicazione del regime MOSS
EXTRAUE	NO	Il prestatore italiano emette fattura non soggetta 7-ter o 7-sexies

II MOSS

Le regole sulla territorialità evidenziano che il soggetto passivo italiano può essere tenuto ad applicare l'IVA del Paese comunitario dove risiede il suo cliente privato.

Al fine di evitare innumerevoli obblighi di identificazione, a livello comunitario è stato istituito il sistema MOSS (mini one stop shop), cioè un sistema grazie al quale attraverso una unica identificazione è possibile assolvere l'IVA in diversi Paesi.

Modifiche 2021

Da luglio 2021 verrà introdotto il sistema OSS, con il quale sarà possibile assolvere l'IVA nel Paese di destino per le cessioni comunitarie a distanza.

Verrà introdotta una unica soglia, di € 10.000, al di sotto della quale sarà possibile applicare IVA del Paese del fornitore, che è applicabile cumulativamente per le vendite a distanza comunitarie e per i servizi TTE.

Commercio elettronico indiretto

Distinzione fiscale

Il commercio elettronico indiretto ha ad oggetto la cessione di beni spediti o trasportati dal venditore, e se la merce parte dall'Italia, l'operazione può essere inquadrata come:

- Cessione nazionale;
- Cessione fuori campo;
- Cessione comunitaria;
- Esportazione;
- Vendita a distanza ← unico settore toccato dalle modifiche del 1° luglio

Cessioni nazionali

Le vendite con invio di beni in partenza dall'Italia ed arrivo in Italia sono delle operazioni da assoggettare ad IVA italiana.

Le vendite nei confronti di soggetti passivi sono delle normali operazioni, per le quali vige l'obbligo di fatturazione.

Per le vendite nei confronti di privati non esiste né l'obbligo di emissione della fattura, né quello di certificazione del corrispettivo (telematico, scontrino, ricevuta fiscale). Le operazioni devono essere registrate sul registro dei corrispettivi (DM 11/08/1975).

Esportazioni

Le vendite con invio di beni in partenza dall'Italia ed arrivo in Paese non UE sono esportazioni, assoggettate ad obbligo di fatturazione con il titolo di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 del Decreto IVA.

Per porre in essere l'esportazione è necessario:

- adempiere agli adempimenti doganali di esportazione;
- permettere alla merce di essere importata nel Paese terzo (limiti alle esportazioni, certificati da produrre, soggetti obbligati allo sdoganamento in entrata, ecc..)



<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>

Operazioni fuori campo

Le vendite con invio di beni in partenza dall'estero ed invio all'estero, sono operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto IVA.

Sono da verificare quindi le norme dei Paesi coinvolti nelle operazioni.

Novità: le vendite a privati comunitari, con partenza della merce da un altro Paese comunitario, potranno rientrare nel nuovo regime OSS.

Cessioni intraUE B2B

Le vendite di beni con partenza dall'Italia ed arrivo in altro Paese UE, verso un soggetto passivo identificato in altro Paese comunitario, è una cessione comunitaria non imponibile art. 41.

Vendite UE B2C fino al 30/06/2021

Individuazione del territorio comunitario

Sono Paesi aderenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia e Slovenia

Non sono territori comunitari:

- Zone dell'Isola di Cipro nelle quali il Governo cipriota non esercita un controllo effettivo;
- Vaticano;
- Andorra
- Gibilterra
- Liechtenstein
- ...

San Marino è considerata territorio doganale comunitario (Italiano) ma non trova applicazione l'IVA.

Individuazione del territorio comunitario

Non rientrano nelle regole del commercio intracomunitario a distanza gli invii nelle zone che:

- **non sono considerati territorio comunitario** (isole Faroe (DK), Groenlandia (DK), Territori francesi d'oltremare (FR), Antille olandesi (NL))
- **non fanno parte del territorio doganale della UE** (Isola di Heligoland (DE), e territorio di Büsingen (DE), Livigno (IT), Campione di Italia (IT), acque italiane del lago di Lugano (IT), Ceuta (ES) e Melilla(ES))
- **sono esclusi dall'applicazione dell'IVA** (Isole Åland (FI), Guadalupe (FR), Guiana francese (FR), Martinica (FR), Reunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), Monte Athos (EL), Isole Canarie (ES))

Sono considerati comunitari:

- Principato di Monaco (FR)
- Basi militari a sovranità britannica di Akrotiri e Dhekelia (CY)
- Nord Irlanda (XI)

Regole IVA

Il commercio B2C è tassato, come regola generale, con l'imposta del Paese dove si trova il venditore.

Es. Shopping natalizio nel centro commerciale di Innsbruck: si pagherà IVA austriaca, anche se il privato trasporterà la merce in Italia.

Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, vi sono alcune operazioni dove è prevista la tassazione a destino anche nelle vendite B2C:

- La vendita di mezzi di trasporto nuovi;
- Il commercio a distanza

Aliquote IVA UE

17%	Lussemburgo
18%	Malta
19%	Cipro, Germania, Romania
20%	Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Slovacchia
21%	Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi
22%	Italia, Slovenia
23%	Irlanda, Polonia, Portogallo
24%	Grecia, Finlandia
25%	Danimarca. Croazia, Svezia
27%	Ungheria

Esempio di vendita a distanza

Specialized S-WORKS TURBO LEVO SL - 29" Carbon MTB E-Bike - 2021 -
carbon / bronze foil



Unser Preis:

13.999,00 €

Versandkostenfrei¹. Preis inkl. MwSt.
für Lieferungen nach Deutschland.
Fahrradmontage und Versand

Verfügbarkeit: Bitte Option wählen

Rahmengröße:

1



BITTE

Unser Preis:

14.351,91 €

Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
+ Sperrgut / Stk. 59,99 €
für Lieferungen nach Italien.
Fahrradmontage und Versand

Verfügbarkeit: Bitte Option wählen

Rahmengröße:

1



BITTE

Esempio di vendita a distanza

Specialized S-WORKS TURBO LEVO SL - 29" Carbon MTB E-Bike - 2021 -
carbon / bronze foil



<p>Unser Preis: 13.999,00 €</p> <p>Versandkostenfrei¹. Preis inkl. MwSt. für Lieferungen nach Deutschland. Fahrradmontage und Versand</p>	<p>Unser Preis: 14.351,91 €</p> <p>Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten + Sperrgut / Stk. 59,99 € für Lieferungen nach Italien. Fahrradmontage und Versand</p>	<p>Our price: 13.763,72 €</p> <p>Price incl. VAT excl. Shipping & Handling + Bulky Goods/Item 49,99 € for shipment to Luxembourg. Bike assembling and shipping</p>	<p>Our price: 14.940,10 €</p> <p>Price incl. VAT excl. Shipping & Handling + Bulky Goods/Item 59,99 € for shipment to Hungary. Bike assembling and shipping</p>
<p>Verfügbarkeit: Bitte Option wählen</p>	<p>Verfügbarkeit: Bitte Option wählen</p>	<p>Availability: please select.</p>	<p>Availability: please select.</p>
<p>Rahmengröße: ---</p> <p>1 </p>	<p>Rahmengröße: ---</p> <p>1 </p>	<p>Frame size: ---</p> <p>1 </p>	<p>Frame size: ---</p> <p>1 </p>
<p>Germania</p>	<p>Italia</p>	<p>Lussemburgo</p>	<p>Ungheria</p>

Commercio a distanza

Le regole sul commercio a distanza trovano applicazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il cedente è un soggetto passivo IVA;
- Il cessionario è un non soggetto passivo IVA, oppure un soggetto passivo non tenuto a pagare l'IVA nel Paese di destino (soggetti senza diritto alla detrazione, enti ed agricoltori forfettari, salvo che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA);
- Il bene compravenduto non è soggetto ad accisa e non è un mezzo di trasporto nuovo;
- La spedizione o il trasporto sono curati dal venditore o per suo conto;
- La merce non è installata nel Paese di destino dal venditore o per suo conto.

* Vedi sentenza C-276/18 per l'individuazione dei casi di trasporti eseguiti per conto del fornitore

Commercio a distanza

Le regole sul commercio a distanza trovano applicazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- La spedizione o il trasporto sono curati dal venditore o per suo conto*;

* La sentenza C-276/18 statuisce che per individuazione i casi di trasporti eseguiti per conto del fornitore sono da prendere in considerazione i seguenti elementi:

- Chi prende le decisioni che regolano le modalità di spedizione o di trasporto;
- Se il ruolo del fornitore è preponderante quanto all'iniziativa nonché all'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto dei beni;
- Quali sono le clausole contrattuali e chi sostiene effettivamente i costi connessi al risarcimento dei danni verificatisi durante la spedizione;
- Se gli acquirenti si limitano a confermare le scelte effettuate dal fornitore (ad esempio scelte ridotte di società proposte dal fornitore e stipula del contratto di trasporto sul sito del fornitore)
- Se sia parte essenziale dell'attività del venditore la vendita di beni in altro Stato (vedi estensione sito web e lingua);
- L'acquisto dei beni ed il trasporto sono oggetto di un'unica transazione finanziaria.

Commercio a distanza

La regola generale prevede la tassazione nel Paese di destino.

Tuttavia esistono delle soglie, previste per ciascun Paese, al di sotto delle quali la regola generale di tassazione è quella del Paese di partenza.

Al di sotto di tali soglie, il venditore può optare per la tassazione nel Paese di destino, con opzione vincolante per un biennio.

Commercio a distanza

La verifica della soglia va fatta per ciascun Paese e con riferimento all'anno precedente.

In caso di superamento della soglia in corso d'anno, l'obbligo di applicare l'IVA estera scatta dalla transazione che ha determinato il superamento della soglia.

Commercio a distanza

Stato membro	Regime speciale per le vendite a distanza		Stato membro	Regime speciale per le vendite a distanza	
	Valuta nazionale	Equivalente in euro*		Valuta nazionale	Equivalente in euro*
Austria	35 000 EUR		Irlanda	35 000 EUR	
Belgio	35 000 EUR		Italia	35 000 EUR	
Bulgaria	70 000 BGN	35 791 EUR	Lituania	35 000 EUR	
Cipro	35 000 EUR		Lussemburgo	100 000 EUR	
Repubblica ceca	1 140 000 CZK	44 873 EUR	Lettonia	35 000 EUR	
Germania	100 000 EUR		Malta	35 000 EUR	
Danimarca	280 000 DKK	37 595 EUR	Paesi Bassi	100 000 EUR	
Estonia	35 000 EUR		Polonia	160 000 PLN	37 859 EUR
Grecia	35 000 EUR		Portogallo	35 000 EUR	
Spagna	35 000 EUR		Romania	118 000 RON	25 305 EUR
Finlandia	35 000 EUR		Svezia	320 000 SEK	31 390 EUR
Francia	35 000 EUR		Slovacchia	35 000 EUR	
Croazia	270 000 HRK	36 291 EUR	Slovenia	35 000 EUR	
Ungheria		35 000 EUR			

Commercio a distanza

VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)		BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Opzioni	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
VO11			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

L'art. 20, secondo comma, del decreto ministeriale 24 dicembre 1993, che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino

Per San Marino la soglia è di € 27.888,67. Oltre tale soglia è necessario nominare un rappresentante fiscale a San Marino.

Commercio a distanza

La tassazione nel Paese di destino avviene con identificazione IVA in tale Paese ed emettendo fattura con tale posizione IVA e rispettando la normativa estera.

Tuttavia, il recepimento nazionale prevede che tale operazione vada inquadrata come cessione comunitaria, con obbligo di emettere fattura non imponibile articolo 41 nei confronti del privato e compilazione del modello Intrastat, nel quale andrà «lasciato in bianco»* (CM 13/94) il campo relativo al numero identificativo del cliente.

* compilato indicando degli “zeri”

Vendite UE B2C dal 1/7/2021

Riforma 2021

A fronte di fenomeni di frode di svariati miliardi di euro, operati in prevalenza tramite l'invio di merci da Paesi terzi (con importi dichiarati inferiori ad € 22 e quindi con esenzione da dazio ed IVA all'importazione), con Direttiva 2455/2017, che entrerà in vigore il **1° luglio 2021**, sono state modificate le regole IVA di alcune operazioni.

Tassazione delle vendite a distanza

Il luogo di tassazione delle vendite a distanza è il domicilio del cliente.

Tuttavia, il cedente comunitario applica l'IVA del proprio Paese fino a che non supera la unica soglia di € 10.000 di vendite a distanza effettuate in altri Paesi UE e di servizi TTE verso privati comunitari.

Sotto tale soglia il cedente ha la possibilità di applicare comunque l'IVA del Paese di destino, esercitando una opzione che ha validità minima di due anni.

Tassazione delle vendite a distanza

La Direttiva prevede che:

- La soglia di € 10.000 è unica per le vendite a distanza e per i servizi TTE;
- La soglia va calcolata al netto dell'IVA;
- Non devono essere incluse le operazioni per le quali lo Stato di consumo coincide con quello di stabilimento;
- Il superamento della soglia si verifica a partire dalla cessione che la ha superata;
- L'opzione di applicazione dell'IVA nel Paese di destino è unica ed interessa sia le vendite a distanza che i servizi TTE

Definizione di vendite a distanza

La vendita a distanza è quella nella quale i beni sono spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, **anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.**

Vi è intervento diretto del fornitore *“quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore”* (art. 5-bis, paragrafo 1, lettera d), Regolamento UE 282/2011).

Non vi è intervento del fornitore ove l’acquirente stesso effettui il trasporto dei beni o ne organizzi la consegna con un terzo e il fornitore non intervenga per coadiuvarne l’organizzazione (art. 5-bis, paragrafo 2, Regolamento UE 282/2011).

Definizione di vendite a distanza

I beni ceduti devono essere diversi da:

- mezzi di trasporto nuovi,
- beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto,
- beni per i quali trova applicazione il regime del margine.

Definizione di vendite a distanza

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 14 della Direttiva IVA, affinché si possa configurare una vendita a distanza è necessario, altresì, che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) La cessione di beni sia effettuata nei confronti di una persona fisica non soggetto passivo o verso ambasciate, consolati, basi NATO, ecc...
- b) la cessione di beni (escluso i prodotti soggetti ad accisa) sia effettuata nei confronti di soggetti non tenuti ad applicare l'IVA sugli acquisti intracomunitari, quali:
 - Agricoltori forfettari;
 - Soggetti che non hanno diritto alla detrazione
 - Enti non soggetti passivi che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA sugli acquisti intraUE

Vendite a distanza di beni soggetti ad accisa

Possibili nei confronti di:

- una persona fisica non soggetto passivo
- ambasciate, consolati, basi NATO, ecc...

Non possibile nei confronti di:

- Agricoltori forfettari;
- Soggetti che non hanno diritto alla detrazione
- Enti non soggetti passivi che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA sugli acquisti intraUE
- Soggetti che applicano il regime del margine

Soppressione franchigia IVA all'importazione

Verrà soppressa la franchigia dell'IVA all'importazione di € 22

Istituzione di tre nuovi regimi speciali

Viene istituito:

- il sistema OSS, in sostituzione del precedente MOSS;
- Il sistema IOSS, cioè un regime di semplificazione per le cessioni di beni importati.
- Un regime semplificato per le procedure di importazioni.

Markeplacer

Viene prevista una finzione giuridica tale per cui, qualora determinate cessioni siano facilitate da piattaforme digitali, si considera che le stesse abbiano effettuato l'acquisto del bene dal venditore e la cessione del bene al cliente.

Tassazione a destino – Aliquota IVA

Tassazione a destino

La tassazione del Paese di destino comporta che si debba conoscere l'aliquota IVA e l'applicazione di determinati regimi speciali.

La Commissione Europea rinvia ai siti dei singoli ministeri e mette a disposizione un sito internet all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

È inoltre possibile cercare per nomenclatura combinata su:

<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>

Tassazione a destino

Test del sistema su Italia:

Vendita di scorze d'arancia secche.

Soggette ad aliquota IVA del 10% ai sensi del numero 23 della Tabella A, parte III.

Tassazione a destino

<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>

The screenshot shows the AIDA (Automated Integrated Tariff Database) website. At the top, there is a navigation menu with the following items: Nomenclature, Note, Cadd, Misure, Regolamenti, Certificati, and Dati Generali. Below the menu is the ADM logo and the text "AIDA Tariffa doganale d'uso integrata". To the right of the text are three icons: a home icon, a search icon, and a help icon. Below this is the text "Dati aggiornati al: 22/02/2021". The main content area is divided into two columns: "Applicazione" and "In copertina". The "In copertina" column contains a welcome message: "Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione." At the bottom left is the SOGEL logo, and at the bottom center is the text "(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)".

Applicazione	In copertina
	<p>Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.</p>

 (Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)

Tassazione a destino



AIDA

Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 22/02/2021

[home](#)> [consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza

Nomenclatura TARIC

▶ [Note Associate](#)

Codice: 08140000 00

▶ [Codici predecessori](#)

▶ [Codici successivi](#)

Inizio validità: 01/01/1972

▶ [Misure Importazione](#)

Fine validità: 31/12/9999

▶ [Misure Esportazione](#)

Numero trattini: 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri),
fresche, congelate, essiccate o temporaneamente coservate in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze

Chiudi

Indietro

Tassazione a destino

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html 90%

fisco eu linux microsoft euroconference AE banche dati kuch utility

Legal Notice | Contact Italiano (it)



EUROPEAN COMMISSION

European Commission > Taxation and Customs > Taxes in Europe Database v3

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newsflash | What's new? | Sitemap

Home Page

- Simple Search
- Advanced Search
- VAT Search

VAT Search

Country(ies) IT - Italy

Situation on 2021/04/14

Category(ies) Select Here

CN Code(s) 0814 00 00

CPA Code(s)

Search Reset

Tassazione a destino

Browser address bar: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchResult.html

Navigation menu: [fisco](#) [eu](#) [linux](#) [microsoft](#) [euroconference](#) [AE](#) [banche dati](#) [kuch](#) [utility](#)

Cookie notice: This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on [how we use cookies and how you can change your settings](#).

Buttons: [I accept cookies](#) [I refuse cookies](#)

Language: [Legal Notice](#) [Contact](#) Italiano (it)



EUROPEAN COMMISSION

European Commission > Taxation and Customs > Taxes in Europe Database v3

Navigation: [About us](#) [Online Databases](#) [Tenders & Grants](#) [FAQ](#) [Subscribe to newflash](#) [What's new?](#) [Sitemap](#)

Home Page

- Simple Search
- Advanced Search
- VAT Search

Buttons: [New Search](#) [Refine Search](#) [Export Result](#) [Full screen mode](#)

VAT Search Results

[Please click here to display the search rules](#)

[Criteria Summary](#)

Show entries

Search within results:

Previous **1** Next

Country	Type	Rate	CN Codes	CPA Codes	Category	Comments
IT - Italy	STANDARD	22				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous **1** Next

v3.19.2 | [Top](#)

Tassazione a destino

Aliquota	Beni
4%	--
5%	Applies to supplies of fresh basil, rosemary and sage, oregano (L. no. 122/2016 article 21), from 23/07/2016. Applies to fresh or chilled truffles. from 1/1/2019 pursuant art. 1 par. 698 of law 145 of 30 december 2018
10%	applies to frozen, dried or preserved truffles dipped in salt water, sulphured water or water with other substances suitable for temporarily preserving, but not prepared for immediate consumption. from 1/1/2019 pursuant art. 1 par. 698 of law 145 of 30 december 2018
22%	Tutto il resto

Tassazione a destino

Test del sistema su Germania:

Vendita di menta (Codice doganale 12119086 30)

Soggette ad aliquota IVA del 7% ai sensi del numero 21 dell'allegato II USTG:

21) Rosmarin, Beifuß und Basilikum in Aufmachungen für den Küchengebrauch sowie Dost, Minzen, Salbei, Kamilleblüten und Haustee aus Position 1211

Tassazione a destino

Browser address bar: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html (90%)

Navigation menu: [fisco](#) [eu](#) [linux](#) [microsoft](#) [euroconference](#) [AE](#) [banche dati](#) [kuch](#) [utility](#)

Logo:  EUROPEAN COMMISSION

Breadcrumbs: [European Commission](#) > [Taxation and Customs](#) > [Taxes in Europe Database v3](#)

Footer: [About us](#) [Online Databases](#) [Tenders & Grants](#) [FAQ](#) [Subscribe to newflash](#) [What's new?](#) [Sitemap](#)

Home Page

- Simple Search
- Advanced Search
- VAT Search

VAT Search

Country(ies): DE - Germany

Situation on: 2021/04/14

Category(ies): Select Here

CN Code(s): 1211 90

CPA Code(s):

- 01 - CHAPTER 1 LIVE ANIMALS
- 02 - CHAPTER 2 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL
- 03 - CHAPTER 3 FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC

v3.19.2 | [Top](#)

Tassazione a destino

Browser address bar: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchResult.html

Navigation: [fisco](#) [eu](#) [linux](#) [microsoft](#) [euroconference](#) [AE](#) [banche dati](#) [kuch](#) [utility](#)

Buttons: [I accept cookies](#) [I refuse cookies](#)

Language: [Legal Notice](#) | [Contact](#) | **Italiano (it)**



EUROPEAN COMMISSION

European Commission > Taxation and Customs > Taxes in Europe Database v3

Navigation: [About us](#) | [Online Databases](#) | [Tenders & Grants](#) | [FAQ](#) | [Subscribe to newsflash](#) | [What's new?](#) | [Sitemap](#)

Home Page

- Simple Search
- Advanced Search
- VAT Search

[New Search](#) [Refine Search](#) [Export Result](#) [Full screen mode](#)

VAT Search Results

[▶ Please click here to display the search rules](#)

[▶ Criteria Summary](#)

Show entries

Search within results:

Previous Next

Country	Type	Rate	CN Codes	CPA Codes	Category	Comments
DE - Germany	STANDARD	19				VAT - Import -
		19				

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous Next

v3.19.2 | [Top](#)

Tassazione a destino

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home 80%

eu linux microsoft euroconference AE banche dati kuch utility

Home Mercì Servì Investimenti Mercatì Casella degli strumenti Contatti My Trade Assistant

My Trade Assistant
Compresa **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment

[Come utilizzare il modulo](#) [Clausola di esclusione della responsabilità](#)

Nome del prodotto o codice SA	Paese di origine	Paese di destinazione	
<input type="text" value="1211908630"/>	<input type="text" value="Italia"/>	<input type="text" value="Germania"/>	<input type="button" value="Cerca >"/>

Tassazione a destino

Commercio all'interno dell'UE

Risultati per codice di prodotto 1211.90.8630 da Italia a Germania

Imposte

Requisiti per le importazioni 

Statistiche sui flussi commerciali

Come leggere i risultati

Tasse

ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2021

 [Come leggere i risultati](#)

Tipo di imposta	Aliquota standard	Altro
Imposta sul Valore Aggiunto (VAT)	19%	Germania - EU
Imposta sulle accise (EXC)	-	Germania - EU

VAT footnote for Germany

A tax rate of 7% applies to plants and part of plant used for cooking (mint, basil, rosemary, chamomile, etc.).

A tax rate of 19% applies to all other products.

Tassazione a destino

Come ulteriore complicazione, va tenuto conto che:

- Vi sono Stati UE per i quali, nei rispettivi territori, non trova applicazione il diritto della UE, e quindi nemmeno l'IVA (Groenlandia, Isole Faeroe, ecc...)
- Gli Stati UE hanno territori extradoganali (Livigno, Monte Athos, Canarie, Büsingen, ecc...), nei quali non si applica l'IVA, ma possono trovare applicazione altre imposte sui consumi;
- Vi sono Stati che applicano speciali aliquote IVA o riduzioni relativamente ad alcuni territori (Corsica, Jungholz, Mittenberg, Azzorre, Madeira, da verificare isole greche, ecc...)

MOSS/OSS

Servizio OSS

Dal luglio 2021, l'adesione al servizio MOSS non sarà più limitata solo a chi presta servizi TTE verso privati, ma sarà accessibile a:

- Coloro che prestano tutti i servizi a soggetti privati di altri Stati comunitari;
- Coloro che effettuano vendite comunitarie a distanza;
- I marketplacere che intermediano una cessione di beni all'interno dello stesso Stato.

Pagamento IVA in altro Stato

Le regole sulla territorialità evidenziano che:

- Il soggetto passivo italiano può essere tenuto ad applicare l'IVA del Paese comunitario dove risiede il suo cliente privato;
- Il soggetto passivo comunitario può essere tenuto ad applicare IVA italiana per le prestazioni TTE rese a privati italiani;
- Il soggetto extracomunitario è tenuto ad applicare l'IVA di ciascun Paese in cui sono stabiliti i propri clienti privati.

II MOSS

Al fine di evitare innumerevoli obblighi di identificazione, a livello comunitario è stato istituito il sistema MOSS (mini one stop shop), cioè un sistema grazie al quale attraverso una unica identificazione è possibile assolvere l'IVA relativa ai servizi TTE in diversi Paesi.

-MOSS

Con le nuove regole che entreranno in vigore al 1° luglio 2021, la possibilità di applicare l'IVA dei vari Paesi UE mediante un unico numero di identificazione è stata estesa:

- per le cessioni intracomunitarie a distanza;
- per tutte le altre prestazioni di servizi rese verso privati comunitari, tassabili in altro Paese UE.

Il OSS nazionale

La richiesta di applicazione va presentata utilizzando l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Iscrizione al sistema OSS

Ministero dell'Economia e delle Finanze



[← Sito informativo](#)

Area riservata
Fisconline

Utente:
CRCRRT74M30L378C
CURCU ROBERTO

[Cambia utenza di lavoro](#)

[Esci](#)

Servizi Fisconline

Servizi per

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS

Consultazioni

Deleghe

Servizi Ipotecari e Catastali,
Osservatorio Mercato Immobiliare

Profilo Utente

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Messaggi](#)

La mia scrivania



La tua
dichiarazione
precompilata



Fatture
elettroniche
Corrispettivi
elettronici

Scadenza password fra 90 giorni

[Risultano 2 file di ricevute da prelevare/leggere](#)



IN PRIMO PIANO

08-04-2021 -



MESSAGGI PERSONALIZZATI

Non sono presenti messaggi personalizzati per l'utente di lavoro

Recapiti

Non hai comunicato i tuoi recapiti Email e Cellulare

[Completa i tuoi recapiti](#)



Iscrizione al sistema OSS



Area riservata
Fisconline

CRCRRT74M30L378C
CURCU ROBERTO

Cambia utenza di lavoro

Esci

Servizi Fisconline
Servizi per
Ricevute
Software
Comunicazioni
Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS ^
Registrazione MOSS
Dichiarazioni IVA MOSS
Pagamenti MOSS
Reminders MOSS
Registrazione al regime OSS
Registrazione al regime IOSS
Registrazione intermediario IOSS

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS

Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop

Gentile utente, benvenuto nella sezione del sito web riguardante il regime IVA mini One Stop Shop (MOSS), fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Tramite le funzionalità disponibili dal menu a sinistra, è possibile attuare quanto previsto dal regime:

- [Registrazione MOSS](#): da utilizzare per aderire al regime MOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- [Dichiarazioni IVA MOSS](#): compila le dichiarazioni trimestrali ed inviale direttamente all'Agenzia delle Entrate.
- [Pagamenti MOSS](#): concludi le attività trimestrali con il versamento dell'IVA dovuta.
- [Reminders MOSS](#): consulta gli avvisi inviati per posta elettronica dall'Agenzia delle Entrate.
- [Registrazione al regime OSS](#): da utilizzare per aderire al regime OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- [Registrazione al regime IOSS](#): da utilizzare per aderire al regime Import OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- [Registrazione intermediario IOSS](#): da utilizzare per registrarsi in qualità di intermediario IOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione.

Avviso: In caso di ricevimento di reminder o avvisi da parte di un'Autorità Fiscale di un altro Stato membro, si prega di rivolgersi ai seguenti contatti cop_pescara.moss@agenziaentrate.it

Il OSS nazionale

In condizioni “normali” la registrazione ha efficacia dal primo giorno del trimestre successivo a quello di presentazione della domanda.

Se l'operatore ha effettuato operazioni prima di tale data, il regime decorre da tale data, sempre che la comunicazione venga effettuata entro il 10 del mese successivo.

Qualora la registrazione non venga effettuata entro tali termini, è necessaria l'identificazione nello Stato di destino.

Obblighi e diritti nel OSS

I soggetti aderenti al OSS devono, entro il 20 30* del mese successivo al trimestre di riferimento, non prorogabili in caso cadano di sabato o di giorno festivo:

- trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA trimestrale, anche qualora non sia stata effettuata nessuna operazione;
- versare l'IVA dovuta senza avvalersi dell'istituto della compensazione;
- conservare la documentazione per 10 anni e metterla tempestivamente a disposizione, in forma telematica, all'Amministrazione italiana o estera.

Nella dichiarazione OSS non vanno inserite le operazioni effettuate in Italia.

Per ogni Stato in cui sono effettuate operazioni va inserita la base imponibile, l'aliquota e l'imposta.

La dichiarazione va presentata anche se non sono state effettuate operazioni.

* modifica nel passaggio dal MOSS all'OSS

Il OSS nazionale

Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione non può detrarre dall'imposta dovuta con il OSS quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni.

Tale imposta può essere detratta da quella dovuta per la «normale» attività esercitata.

Il OSS nazionale

Il pagamento va eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Il pagamento non viene eseguito con modello F24 (c'è la funzione di pagamento nell'area riservata, e soddisfa i requisiti comunitari che prevedono che il pagamento deve riportare il numero attribuito dallo Stato alla dichiarazione relativa), e quindi non ci si può avvalere della compensazione.

Esempio 1

Alfa spa acquista del tessuto di cotone da impresa nazionale per € 10.000 + IVA.

Cede T-shirt a clienti privati comunitari per € 20.000, così suddivise:

- € 5.000 a clienti italiani;
- € 10.000 a clienti tedeschi;
- € 5.000 a clienti austriaci.

Esempio 1

Individuazione delle aliquote IVA:

The screenshot shows a web browser window displaying the VAT Search form on the European Commission website. The browser's address bar shows the URL https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html. The page header includes the European Commission logo and the text "EUROPEAN COMMISSION". Below the header, there is a navigation menu with links for "About us", "Online Databases", "Tenders & Grants", "FAQ", "Subscribe to newflash", "What's new?", and "Sitemap".

The main content area is titled "VAT Search" and contains several input fields and buttons:

- Search and Reset buttons:** Located at the top right of the search area.
- Country(ies):** A dropdown menu showing "3 Selected".
- Situation on:** A date input field showing "2021/04/13" with a calendar icon.
- Category(ies):** A dropdown menu showing "Select Here".
- CN Code(s):** An input field containing "6105 10 00".
- CPA Code(s):** An empty input field.

At the bottom of the page, there is a version number "v3.19.2" and a "Top" link.

Esempio 1

Individuazione delle aliquote IVA:

VAT Search Results

▶ [Please click here to display the search rules](#)

▶ [Criteria Summary](#)

Show entries

Search within results:

Previous **1** Next

Country ▲	Type ▼	Rate ◆	CN Codes ◆	CPA Codes ◆	Category ◆	Comments ◆
AT - Austria	STANDARD	20				
	REDUCED	19			Special reduced rate for specific regions (including articles 104, 105 and 120 of the VAT Directive)	Jungholz, Mittelberg
DE - Germany	STANDARD	19				VAT - Import -
		19				
IT - Italy	STANDARD	22				

Esempio 1

Dichiarazione IVA nazionale

Iva in detrazione:

- Base imponibile 10.000
- IVA 2.200

IVA sulle vendite:

- Base imponibile 5.000
- IVA 1.100

Totale a credito – 1.100

Dichiarazione OSS

- Base imponibile DE 10.000
- IVA DE 1.900
- Base imponibile AT 5.000
- IVA AT 1.000

Totale dovuto + 2.900

Attenzione alla gestione dei crediti IVA!

Operazioni con depositi

L'opzione per il regime OSS comporta che per tutte le operazioni che rientrano nel sistema dell'imposta (vendite intracomunitarie a distanza e servizi TTE UE), la stessa deve essere dichiarata e pagata tramite tale sistema e non nella dichiarazione IVA nazionale.

Se i beni sono spediti o trasportati anche a partire da altri Stati membri, i soggetti optanti indicano nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro di partenza dei beni.

ESEMPIO 15 NOTE ESPLICATIVE UE

15. Un'impresa stabilita in Francia senza alcuna stabile organizzazione altrove nell'UE si è registrata al regime UE in Francia (lo Stato membro di identificazione dell'impresa). Fornisce beni da un magazzino sito in Belgio ad acquirenti in Francia. Che cosa cambia per tale impresa?

Tale impresa deve dichiarare tali cessioni di beni effettuate dal Belgio ad acquirenti in Francia nel contesto del regime UE. Si tratta di vendite a distanza intracomunitarie di beni (Belgio/Francia) per le quali il luogo di cessione è la Francia. Sebbene la Francia sia lo Stato membro di identificazione, tali vendite devono essere dichiarate nella dichiarazione OSS e potrebbero non essere incluse nella dichiarazione IVA nazionale (francese)

Operazioni con depositi


È bene ricordare che i trasferimenti di merci da un deposito all'altro situati in Stati membri differenti comporta l'effettuazione di acquisti e cessioni comunitarie.

Chiarito ciò, si rimarca il fatto che

- Nella dichiarazione OSS presentata nel Paese di residenza andranno inserite:
 - Tutte le cessioni a distanza con partenza dallo Stato di residenza;
 - Tutte le cessioni a distanza con partenza dallo Stato del magazzino;
 - Tutti i servizi TTE
- Nella dichiarazione IVA dello Stato di residenza andranno inserite:
 - Tutte le cessioni Italia su Italia;
 - Tutte le cessioni B2B;
 - I trasferimenti comunitari da e verso il magazzino;
- Nella dichiarazione IVA dello Stato del magazzino andranno inserite:
 - Tutte le cessioni nazionali di tale Stato;
 - Tutte le cessioni B2B di tale Stato;
 - I trasferimenti comunitari da e con la sede.


Operazioni con depositi

Impresa italiana invia presso il proprio magazzino in Germania 10 paia di scarpe. Nel mese vengono effettuate le cessioni di beni indicate in riga rossa.



Operazioni con depositi

Impresa italiana invia presso il proprio magazzino in Germania 10 paia di scarpe. Nel mese vengono effettuate le cessioni di beni indicate in riga rossa.



La dichiarazione OSS conterrà:

- La cessione B2C allo spagnolo
- La cessione B2C al francese
- La cessione B2C al trentino

La dichiarazione IVA italiana conterrà:


- La cessione comunitaria (assimilata) al magazzino tedesco;
- La cessione B2B al piemontese;
- La cessione B2C al sardo;
- La cessione B2C a Gibilterra.

La dichiarazione IVA tedesca conterrà:

- L'acquisto intracomunitario (assimilato) dalla sede italiana
- La cessione B2C al tedesco;
- La cessione B2B al francese.

Operazioni con depositi

Impresa italiana invia presso il proprio magazzino in Germania 10 paia di scarpe. Nel mese vengono effettuate le cessioni di beni indicate in riga rossa.



La dichiarazione OSS conterrà:

- La cessione B2C allo spagnolo
- La cessione B2C al francese
- La cessione B2C al trentino

La dichiarazione IVA italiana conterrà:


- La cessione comunitaria (assimilata) al magazzino tedesco;
- La cessione B2B al piemontese;
- La cessione B2C al sardo;
- La cessione B2C a Gibilterra;

La dichiarazione IVA tedesca conterrà:

- L'acquisto intracomunitario (assimilato) dalla sede italiana
- La cessione B2C al tedesco;
- La cessione B2B al francese.

Operazioni con depositi

Impresa italiana invia presso il proprio magazzino in Germania 10 paia di scarpe. Nel mese vengono effettuate le cessioni di beni indicate in riga rossa.



La dichiarazione OSS conterrà:

- La cessione B2C allo spagnolo
- La cessione B2C al francese
- La cessione B2C al trentino

La dichiarazione IVA italiana conterrà:

- La cessione comunitaria (assimilata) al magazzino tedesco;
- La cessione B2B al piemontese;
- La cessione B2C al sardo;
- La cessione B2C a Gibilterra.

La dichiarazione IVA tedesca conterrà:

- L'acquisto intracomunitario (assimilato) dalla sede italiana
- La cessione B2C al tedesco;
- La cessione B2B al francese.


Operazioni con depositi

L'impresa italiana ha magazzini in Germania, Francia e Spagna. Il gestore dei depositi continua a movimentare la merce (per conto dell'impresa italiana) in modo che restino sempre degli stock minimi dei singoli articoli. Dai vari magazzini partono le merci verso i clienti finali,

che sono talvolta B2B e talvolta B2C, talvolta le consegne sono effettuate nello stesso Stato e talvolta in altri Stati.

L'impresa dovrà:

- Individuare tutti i trasferimenti di merce tra i vari magazzini, che costituiscono cessioni ed acquisti comunitari assimilati;
- Individuare le cessioni a distanza (vendite a "privati" con trasferimento della merce tra due Stati UE) e dichiararle nell'OSS;
- Individuare per lo Stato di residenza e per ciascuno Stato di identificazione le altre operazioni da dichiarare in tale Stato (operazioni B2B con partenza da tale Stato, operazioni con merce che resta nello stesso Stato, ed operazioni che va fuori dalla UE).



Obblighi strumentali

Per effetto del richiamo all'articolo 74-quinquies (e, quindi, anche al comma 2) contenuto nel comma 1 dell'articolo 74-sexies, anche i soggetti passivi che accedono al regime OSS-UE sono esonerati dagli obblighi di emettere le fatture, della tenuta dei registri IVA e della presentazione della dichiarazione IVA annuale (dovendo solo presentare apposita dichiarazione trimestrale e conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, nonché esibire tale documentazione a richiesta dell'Amministrazione italiana o delle autorità dei Paesi del consumo).

Detrazione/rimborso dell'IVA

Gli acquisti riferiti all'attività di di commercio elettronico non possono essere detratti nella dichiarazione OSS, pertanto:

- Per gli acquisti effettuati in Italia, si procederà con l'indicazione degli stessi nella “normale” contabilità IVA;
- Per gli acquisti effettuati in altri Paesi UE si procederà con la richiesta di rimborso, salvo che non si sia già identificati in tale Paese, posto che in tale caso gli acquisti confluiscono nella “normale” dichiarazione IVA.

Gestione delle note di credito

Nel sistema MOSS, qualunque variazione che avesse interessato una operazione già dichiarata (ad esempio emissione di nota di credito), andava comunicata come una rettifica dell'originaria dichiarazione, con la nascita, quindi, di diritti al rimborso dagli Stati di destinazione.

Nel sistema OSS è previsto che *“i soggetti passivi sono stati autorizzati a correggere le dichiarazioni IVA precedenti con una dichiarazione successiva, anziché nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta cui si riferiscono le correzioni”*.

IOSS

Nuovo concetto

Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi: è una vendita a distanza nella quale il luogo di partenza della merce è un Paese terzo o un territorio terzo. Il luogo di tassazione è sempre quello del domicilio del cliente.

È esclusa dall'applicazione del regime speciale la vendita di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare.

Il cliente deve essere:

- Un privato;
- Un organismo internazionale;
- Con esclusione dei beni soggetti ad accisa, un cessionario non tenuto ad applicare l'IVA sui propri acquisti comunitari (ad esempio enti non commerciali)

Vendite a distanza di beni importati

Viene introdotto un nuovo regime per le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (IOSS)** che è applicabile per le cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore ad € 150.

Per tali regime viene attribuito uno specifico numero di identificazione.


Tale regime, prevede la possibilità di identificarsi in un unico Paese UE, assoggettare le cessioni all'IVA del Paese del cliente, e versare tali imposte cumulativamente al Paese di identificazione, previa presentazione di una dichiarazione mensile, il quale poi, a sua volta, le verserà ai Paesi di competenza.

La detrazione dell'IVA non è consentita per la determinazione del dovuto secondo detto regime, ma normalmente portata in detrazione o rimborsata.

Il momento di esigibilità dell'IVA è quello dell'incasso del corrispettivo.

Per i beni rientranti in questo regime, è prevista, a determinate condizioni, l'esenzione dell'IVA in importazione

Vendite a distanza di beni importati



→ Trasferimento giuridico

→ Trasferimento fisico

Si supponga che un soggetto italiano abbia un fornitore GB e clienti privati in FR, NL, BE, DE ed IT ed i beni siano di valore inferiore ad € 150 non soggetti ad accisa.

Le spedizioni vanno direttamente da GB al cliente.

Con il regime delle vendite a distanza di beni importati è possibile:

- Evitare di doversi identificare in ciascun Paese dove sono stabiliti i propri clienti;
- Effettuare le importazioni nei vari Paesi in esenzione IVA;
- Assoggettare la cessione ad IVA del Paese del cliente;
- Presentare mensilmente allo Stato italiano la dichiarazione e versare cumulativamente le imposte incassate nel mese in cui si è incassato il corrispettivo.

Regime speciale per l'IVA all'importazione

Regime speciale per l'IVA all'importazione

Qualora non si applichi il nuovo regime per le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi**, è applicabile un ulteriore regime speciale, quando:

- la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell'IVA;
- la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità riscuote l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA;
- I beni sono diversi da quelli soggetti ad accisa;
- Il valore intrinseco delle spedizioni non supera € 150
- Le merci sono immesse in libera pratica nello stesso Stato in cui saranno consegnate al cliente.

Regime speciale per l'IVA all'importazione

Questo regime speciale permette al soggetto che presenta i beni in dogana (in genere un corriere espresso) di pagare l'IVA sulle importazioni di merce accettata dall'acquirente mensilmente dietro presentazione di una dichiarazione, da presentare telematicamente, con la quale viene indicato il totale dell'IVA riscossa nel mese.

Come ulteriore semplificazione, è consentito agli Stati membri prevedere che per tali importazioni sia sempre applicabile l'IVA con aliquota ordinaria.

Nelle bozze del D.Lgs. di recepimento è prevista l'applicazione dell'aliquota ordinaria, ma la facoltà dell'acquirente di optare per l'effettuazione dell'ordinaria procedura di importazione, con assoggettamento del bene ad aliquota propria.

Operazioni con i Marketplaccer

Il marketplacer

La Direttiva introduce il concetto di marketplacer.

Marketplacer, è colui che, tramite un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, facilita:

- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, quando le spedizioni non superano € 150;
- le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella UE, verso non soggetti passivi.

Marketplacer

Ai fini IVA, si considera che il marketplacer acquisti la merce dal venditore e ceda la merce al cliente finale.

La cessione al marketplacer sarà esente IVA con diritto alla detrazione.

Operazioni dei marketplacere

1. un venditore cede ad un privato comunitario, tramite il marketplacere, della merce che si trova in un Paese terzo, di valore inferiore ad € 150



Operazioni dei marketplacere

1. un venditore cede ad un privato comunitario, tramite il marketplacere, della merce che si trova in un Paese terzo, di valore inferiore ad € 150




Operazioni dei marketplacere

2. un venditore non stabilito nella Comunità che ha il possesso di beni all'interno della stessa che cede tramite il marketplace a non soggetti passivi comunitari.



Operazioni dei marketplacere

2. un venditore non stabilito nella Comunità che ha il possesso di beni all'interno della stessa che cede tramite il marketplace a non soggetti passivi comunitari.



Grazie dell'attenzione